

Sistemi di informazione creditizia – richiesta di cancellazione – carenza di legittimazione passiva - rigetto

FATTO

Con ricorso presentato in data 28 settembre 2016, il ricorrente, assistito da un legale di fiducia, riferisce di aver subito un pignoramento immobiliare, effettuato da un intermediario in esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso nel 1995 nei confronti di una società della quale risultava garante; il pignoramento veniva trascritto in data 20 maggio 1998 presso la competente conservatoria. L'intermediario originario pignorante subiva nel tempo varie vicende societarie e il credito in questione veniva cartolarizzato e ceduto a un SPV nel mese di dicembre 2005; quest'ultimo si avvaleva per la gestione del credito di una società incorporata dall'attuale parte convenuta con decorrenza 7 agosto 2006.

Parte convenuta, in qualità di procuratrice del SPV, nel marzo del 2008 notificava altro atto di pignoramento immobiliare, sulla base del medesimo decreto ingiuntivo a suo tempo emesso, che veniva iscritto presso la competente conservatoria in data 19 agosto 2008. In data 9 gennaio 2014 il giudice dell'esecuzione estingueva la procedura avviata ordinando al conservatore la cancellazione della trascrizione del pignoramento; a tanto provvedeva parte convenuta su richiesta del ricorrente che, con successiva missiva, chiedeva altresì la cancellazione del proprio nominativo dai sistemi di informazione creditizia ove risultava ancora iscritto su indicazione della parte convenuta. Quest'ultima riscontrava negativamente la richiesta che veniva riproposta con il presente ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, precisando di avere sempre operato solo come mandatario e *servicer* dell'effettivo titolare del credito (SPV) per la gestione e il recupero della posizione, circostanza questa resa nota anche al ricorrente sia con nota del 23 febbraio 2015, sia in sede di riscontro al reclamo.

Nel merito, argomentava circa la fondatezza delle ragioni di credito della mandante soddisfatte solo parzialmente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, a seguito di progetto di distribuzione del ricavato della vendita di un immobile intestato all'altro garante. Confermava pertanto la legittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del nominativo del ricorrente nei limiti della fideiussione dal medesimo prestata, effettuata dalla mandante.

In relazione alle rispettive argomentazioni, parte ricorrente non ha formulato una specifica richiesta all'Arbitro limitandosi a narrare i fatti.

Parte resistente ha chiesto al Collegio "che venga accertata in via preliminare l'assoluta inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e pertanto dichiararne il rigetto per carenza di legittimazione passiva dello scrivente resistente, per carenza dei presupposti prescritti dalla normativa in materia di ricorsi a codesto ABF, comunque di dichiarare nel merito l'assoluta infondatezza per quanto disposto in sede di procedura esecutiva, con vittoria delle spese ed accessori del presente ricorso".

DIRITTO

In via preliminare, accogliendo la spiegata eccezione di difetto di legittimazione passiva, il Collegio osserva che, secondo conforme giurisprudenza ABF, le doglianze di parte attrice non possono formare oggetto di ricorso nei confronti della parte odierna resistente, alla quale, in veste di mera mandataria, spetta solo il compito di gestione del credito in sofferenza per conto di un intermediario (SPV) non soggetto alla competenza dell'ABF. In particolare, il Collegio pone in evidenza come l'ente tenuto alla segnalazione in CR – peraltro non depositata agli atti – sia l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga di altro intermediario quale *servicer*.

Del resto, nei confronti del medesimo intermediario odierno resistente, questo Collegio aveva già deciso sul punto come segue: "la documentazione versata in atti conferma che

la segnalazione in Centrale Rischi è stata (conformemente alle disposizioni vigenti) effettuata a suo tempo dall'intermediario titolare del rapporto. Ciò rileva in ordine alla eccezione, da parte resistente, carenza di legittimazione passiva (...), che è fondata e merita accoglimento. È infatti accertato che il rapporto contrattuale dedotto nel presente procedimento è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, riguardo alla quale la c.d. SPV (*Special Purpose Vehicle*) – entità appositamente costituita che gestisce il portafoglio dei crediti quale patrimonio separato – affida ad un soggetto (che può essere anche l'*originator* o un terzo) l'incarico di amministrare ed incassare i crediti nonché l'eventuale attività di recupero; tale rapporto, definito come attività di *servicing* e di *cash management*, assume la natura giuridica di un contratto di mandato all'incasso, dietro corrispettivo. Orbene, può ritenersi pertanto che la domanda proposta nei confronti della resistente sia infondata poiché quest'ultima, per un verso, non è titolare del credito; per altro verso, perché l'attività di recupero e gestione del credito affidata al *servicer* non consente di imputare la segnalazione a quest'ultimo (v., fra le tante, Collegio di Milano decisione n. 460/2012; Collegio di Roma decisione n. 2857/2012; Collegio di Napoli, decisioni nn. 6222/2015 e 6571/2016). Pertanto, non disponendo la resistente del potere di realizzare la pretesa del ricorrente, il Collegio non può che rigettare il ricorso": cfr. decisione n. 10155/2016. Nello stesso senso cfr. le decisioni del Collegio di Roma n. 8356/2016 e del Collegio di Milano, n. 4633/2015, n. 4083/2013.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.